

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 12/10/2004 n. 6620
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

Secondo la giurisprudenza civile ed amministrativa i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale sono nulli perché contrari a norme imperative sia per gli ingegneri che per gli architetti (Cass. Civ., Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8787; Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2160). La giurisprudenza amministrativa, in particolare, nel riscontrare la nullità di un'offerta basata su minimi tariffari eccedenti il 20% previsto dal comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, trae le dovute conseguenze in ordine all'esclusione del concorrente che la presenta, rilevando che la violazione di norme inderogabili per legge non richiede neppure una espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza, specie allorché si tratti, come nel caso de quo, di norme di stretta interpretazione. Né, peraltro, può sostenersi che un'offerta così formulata dovrebbe essere "ridotta" d'ufficio per essere ricondotta nei limiti fisiologici, atteso che, in tal modo, si determinerebbe una inammissibile violazione della par condicio dei concorrenti.